

Proc. n. 445-1/2026 RG



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

[Sentenza 573/2026](#)

[Repertorio 615/2026](#)

[Liquidazione 62/2026  
controllata](#)

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Fabio Miccio

Presidente

dott. Claudio Tedeschi

Giudice rel.

dott.ssa Carmen Bifano

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato il 12.03.2026 con cui 'Generali Italia s.p.a.' ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione controllata dei beni di 'La Collina di Gualdo società agricola s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 12/14, C.F. 01433650551;

-letto l'atto di costituzione in giudizio della società convenuta;

-rilevato che parte ricorrente si è affermata titolare di credito nei confronti della società convenuta di euro 55.285,80 comprovato da ingiunzione giudiziale di pagamento emessa il 7.09.2020 dal tribunale di Verona in favore di 'Cattolica Assicurazioni soc. coop' e causalmente inerente ad azione di regresso nei confronti del garantito relativa a polizza fideiussoria prestata da 'Fata Assicurazioni Danni s.p.a.' n. 5009021696219 (all. 1 e 5 relativo fascicolo);

-rilevato che parte resistente non ha contestato la titolarità, in capo alla società ricorrente, di tale posta creditoria, né il suo ammontare e omesso adempimento;

-rilevato dalla visura camerale in atti che la società convenuta ha natura di impresa agricola, iscritta presso la relativa sezione speciale della camera di commercio e che il suo oggetto sociale compendia attività dirette alla coltivazione dei fondi e allevamento del bestiame;



-rilevato che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. c) CCII l'imprenditore agricolo può essere soggetto alle sole procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e che nel caso di specie, tenuto conto che delle contestazioni opposte nel proprio scritto di costituzione in giudizio, non emergono elementi in forza dei quali poter ritenere che la società convenuta abbia in concreto esercitato attività d'impresa ascrivibile ad alcuna delle forme ex art. 2195 cod. civ.;

-ritenuto che appare inidoneo a tali fini dimostrativi la natura del credito fatto valere da parte ricorrente che, come esplicitato in ricorso, ha comunque causale inerenza ad agevolazioni nel settore dell'agricoltura;

-ritenuto, pertanto, in forza di tali argomenti motivi, che non può procedersi alla postulata apertura di liquidazione giudiziale;

-ritenuto, invece accoglibile la richiesta di apertura di liquidazione controllata della società convenuta;

-ritenuta riscontabile la competenza deliberativa di questo tribunale poiché -e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 CCII- come comprovato dalla visura camerale in atti, la società convenuta ha la propria sede legale in Roma;

-rilevato, inoltre come già anticipato, che la ragione di credito affermata dalla società ricorrente deve ritenersi processualmente dimostrata poiché, oltre a non essere stata contestata dalla debitrice ha trovato documentale riscontro nella relativa documentazione versata in atti che ne comprova genesi, entità e successive vicende traslative;

-rilevato che il credito residuo inadempito è di entità superiore alla soglia minima di euro 50.000,00 stabilita dall'art. 268 comma 2 CCII sì da escludere la ricorrenza nel caso di specie di tale ulteriore limite ostativo;

- rilevato, altresì, che la società convenuta nel proprio scritto di costituzione, sia pure al diverso fine di dare evidenza alla ricorrenza dei requisiti della c.d. impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII ha riconosciuto la propria incapacità adempitiva in ragione della propria inattività gestoria e che ulteriore elemento



espressivo in tal senso può trarsi dalla mancata pubblicazione di bilanci dall'esercizio 2017 che si ricava dalla visura camerale in atti;

-ritenuti, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata della società convenuta

**P.Q.M.**

-rigetta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di 'La Collina di Gualdo società agricola s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 12/14, C.F. 01433650551;

-letti gli articoli 268 e seguenti CCII;

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di 'La Collina di Gualdo società agricola s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 12/14, C.F. 01433650551;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore la dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

-ordina alla società convenuta di procedere al deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della società convenuta e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;



-dispone che la presente sentenza venga notificata alla società convenuta, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2026

Il giudice estensore

Il Presidente

Dott. Claudio Tedeschi

Dott. Fabio Miccio

